

Anno XXV n° 10 31 Maggio 2018

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.**
2. **Contratti di rete: le istruzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**
3. **Tracciabilità retribuzioni dal 1° luglio 2018.**
4. **Truffa informatica a danno di aziende agricole. "Fate attenzione all'Iban".**
5. **Prevenzione incendi – disposizioni transitorie per la regola tecnica relativa ai contenitori distributori di gasolio fino a 9 M³.**

1) Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.

A decorrere **dal 1° gennaio 2018** Confagricoltura Bologna ha modificato il sistema di comunicazione delle richieste di pagamento per i servizi svolti.

Le richieste di pagamento per quote associative e servizi avvengono tramite una mail periodica di riepilogo, che specifica i servizi nel mese precedente.

Ogni invio ricorda esclusivamente addebiti non ancora saldati.

Tali richieste non sono ripetute in corso d'anno (anche se non pagate), negli invii successivi, in maniera da non creare duplicazioni ed equivoci.

L'Associato sarà, quindi, in regola con i pagamenti semplicemente **saldando quanto richiesto con tutti i promemoria ricevuti.**

In caso di importi inferiori a € 50,00 è possibile saldare il dovuto assieme al riepilogo del mese successivo.

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico, o direttamente, presso i nostri uffici.

Precisiamo che il riepilogo contabile da noi inviato non è un sollecito ma un promemoria di pagamento.

Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora comunicato al proprio ufficio di zona competente l'indirizzo e-mail, di provvedere quanto prima.

Resta inalterata la spedizione postale per i soci che non dispongano di un indirizzo e-mail.

(A. Flora)

2) Contratti di rete: le istruzioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con circolare n. 7 del 29 marzo 2018 l'I.N.L. ha stabilito criteri ispettivi onde valutare la genuinità dei contratti di rete.

Il contratto di rete, si rammenta, è stato disciplinato con il Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito in legge n. 33/2009).

In particolare, il comma 4 ter, dell'art. 3, del Decreto, prevede che *"con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti*

predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare uno o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa'.

Con il contratto di rete, si tende ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane all'interno della rete al fine di raggiungere livelli migliori di efficienza produttiva, organizzativa e qualitativa.

Secondo la circolare I.N.L., il contratto di rete "può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese e di conseguenza non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c. (ad es. professionisti e associazioni)".

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto di rete, si stabilisce "che lo stesso può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di *"una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.

La circolare, inoltre, ricorda che, in tema di distacco del personale, il portato del comma 4 ter, all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui: *"qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"*.

Venendo alle prescrizioni ed alle istruzioni agli ispettori del lavoro, la circolare in commento prevede:

a) al fine di verificare l'interesse del distaccante (che è in re ipsa nel contratto di rete), la codatorialità e l'efficacia nei confronti di terzi è *"l'esistenza di un contratto di rete tra i soggetti coinvolti (distaccante e distaccatario o co-datori) e che lo stesso sia stato regolarmente iscritto nel registro delle imprese (cfr. ML circ. n. 35/2013)"*.

b) Qualora il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza dovrà risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la "platea" dei lavoratori che vengono messi "a fattore comune" al fine di collaborare agli obiettivi comuni.

La circolare precisa che i lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l'assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro Unico del Lavoro) da una delle imprese partecipanti anche nel caso in cui si tratti di socio di cooperativa.

c) la codatorialità è disciplinata dalle disposizioni in materia di distacco, comprese quelle concernenti le forme di tutela del lavoratore distaccato; secondo le istruzioni dell'I.N.L., il richiamo alla disciplina del distacco contenuto nell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 opera nell'ambito dei contratti di rete, tanto per il lavoratore distaccato quanto per il lavoratore in regime di codatorialità; ciò significa che il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all'assunzione.

Ciò evidentemente anche nell'eventualità in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.

La circolare chiarisce espressamente quanto sopra, per evitare gli abusi verificatisi in concreto in questi ultimi tempi e precisa ulteriormente che le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, in quanto i firmatari del contratto di rete, trovando quindi applicazione il principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; principio recentemente esteso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017), anche a fattispecie diverse da quelle dell'appalto proprio per *"evitare il rischio che i meccanismi di decentramento - e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione - vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale"*; secondo l'I.N.L., assumono rilevanza anche quelle omissioni contributive che derivino dall'applicazione di un contratto collettivo che non abbia i caratteri della maggiore rappresentatività comparativa di settore secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Sotto tale aspetto si richiamano le indicazioni operative già fornite in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione del c.d. contratto leader.

(M. Mazzanti)

3) Tracciabilità retribuzioni dal 1° luglio 2018.

Come molti ricorderanno, è previsto, con effetto dal 1° luglio 2018, un nuovo adempimento per tutti i datori di lavoro: l'art. 1, comma 910 – 913, della legge n. 205/2018 (cd. Legge di Bilancio), prevede che la retribuzione ai lavoratori dipendenti dovrà essere corrisposta attraverso modalità di pagamento "tracciabili".

In pratica, per tutto il settore agricolo (come per tutte le aziende anche degli altri settori), dal 1° luglio il compenso ai collaboratori, anche stagionali e/o per i brevi periodi e/o stranieri, privi di domiciliazione bancaria nel nostro paese, non potrà più essere pagato con denaro contante.

In caso di violazione del precetto per il datore di lavoro inadempiente è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

Dal 1° luglio, quindi, i datori di lavoro privati dovranno obbligatoriamente utilizzare modalità di pagamento tracciabili; si intendono tracciati i pagamenti effettuati con bonifici, assegni o altri strumenti di pagamento elettronici (quali ad esempio carte prepagate e assegni elettronici); la corresponsione con denaro contante del salario è possibile solo attraverso l'istituto bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto tesoreria, con mandato di pagamento.

L'obbligo di cui sopra è valevole per tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di lavoro stipulati dalle cooperative con i propri soci; sono esclusi i pagamenti in denaro contante nell'ambito dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni (buffo ... no!!!) nonché i rapporti di lavoro domestico, borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Sul punto è intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4538 del 22 maggio 2018.

La nota precisa le modalità della tracciabilità: secondo l'I.T.L. queste le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione:

- bonifico sul conto identificativo;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Dal punto di vista sanzionatorio, la circolare precisa che si dovrà ritenere la violazione integrata:

- a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dalla legge;
- b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze queste che evidenziano, secondo gli ispettori, uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la ratio della norma.

La circolare precisa, poi, la finalità antielusiva della norma, che risulta avvalorata anche dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912, comma che sancisce come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca più prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione; ai fini della contestazione della sanzione è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

La nota I.T.L., con riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore, precisa che trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida, trattandosi di illecito non materialmente sanabile.

Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 (pari ad 1/3 del massimo della sanzione, codice tributo 741T) e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell'Ispettorato territoriale del lavoro.

Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica.

Entro lo stesso termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

(M. Mazzanti)

4) Truffa informatica a danno di aziende agricole. "Fate attenzione all'Iban.

Si segnala una truffa informatica, sempre più diffusa a danno di alcune aziende agricole.

È la **truffa del codice Iban**, che consiste nell'intercettare una mail tra cliente e fornitore contenente i dati di una fattura, modificando il numero di conto corrente in modo che il pagamento non venga fatto al vero destinatario, ma al truffatore.

Alcune aziende sono state vittime di questo raggio (soprattutto in Veneto), con danni che ammontano a migliaia di euro.

Dalla Polizia Postale si sa che, tecnicamente, il raggio si chiama "man in the middle" e che in Veneto i danni conseguente a questa truffa ammontano a parecchi milioni di euro.

I truffatori riescono a inserirsi nelle transazioni commerciali, che sempre più spesso vengono fatturate online con la spedizione via Internet. **Non appena vedono arrivare l'email con il codice Iban del creditore, intervengono e lo sostituiscono con il proprio, certi che difficilmente la vittima si accorgerà della manomissione.**

Si consigliano alcuni accorgimenti per evitare il raggio.

In primo luogo, la fattura non va inviata in formato Excel ma in Pdf, perché non è più modificabile.

In secondo luogo, va spedita tramite Pec, la posta elettronica certificata. Infine, le aziende devono sempre avere la premura di verificare che l'Iban del fornitore sia quello corretto.

FONTE- FRUITIMPRESE EMILIA ROMAGNA

(S. Casini)

5) Prevenzione incendi – disposizioni transitorie per la regola tecnica relativa ai contenitori distributori di gasolio fino a 9 M³.

Si segnala che nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2018, n. 113 è stato emanato il decreto 10 maggio 2018 recante "**Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori – distributori ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C**" con cui viene individuato un periodo transitorio di 9 mesi (ovvero fino al 18 febbraio 2019) in cui è consentita la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato, solo se prodotti prima dell'entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017 (nuova Regola tecnica).

Il provvedimento, in vigore dal 18 maggio 2018, interviene sulle disposizioni emanate con il decreto 22 novembre 2017 con cui è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa all'installazione e l'esercizio dei contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³.

Per quanto sopra esposto le casistiche al momento riscontrabili nelle aziende agricole possono essere le seguenti:

- contenitori – distributori, esistenti o nuovi, di capacità geometrica inferiore a 6 mc esenti dall'adeguamento alla nuova Regola tecnica.

Ciò in ragione del fatto che per tali fattispecie di contenitori non è necessario il possesso della SCIA ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 116, fermo restando che devono rispettare i criteri minimi antincendio previsti dal DM 19 marzo 1990;

- contenitori – distributori già esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc in possesso della SCIA, che rientrano nella esenzione di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 4 del Dm 22 novembre 2017;

- contenitori – distributori nuovi prodotti secondo il Dm 19 marzo 1990 prima del 5 gennaio 2018 che possono essere venduti e installati fino al 18 febbraio 2019 e se di capacità geometrica tra 6 e 9 mc sarà comunque necessario richiedere la SCIA per ottemperare al D.P.R. 151/2011.

Il caso più critico rimane quello legato ai **contenitori – distributori mobili già esistenti di - capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc nei casi in cui non sia stata richiesta la SCIA.**

Tali depositi, potrebbero essere soggetti all'adeguamento alle nuove regole D.M. 22 novembre 2018 situazione che comunque creerebbe grande confusione visto che da una parte si permette ancora la possibilità di installare contenitori distributori mobili di cui al D.M. 19 marzo 1990 e dall'altra si richiede l'adeguamento per la stessa tipologia di depositi già installati seppur in assenza di SCIA.

In attesa di avere specifiche istruzioni dai VVFF, **si suggerisce comunque nel suddetto caso di procedere comunque alla richiesta di SCIA in modo da evitare l'adeguamento dei contenitori distributori mobili alla nuova Regola tecnica con particolare riferimento ai bacini di contenimento.**

(S. Casini)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	